Tracciabilità del Daspo nei documenti contro il razzismo negli stadi

Lotta serrata al razzismo negli stadi. È stato costituito un gruppo di lavoro che si sta focalizzando sulla struttura del Daspo, valutandone anche la tracciabilità nei documenti personali dei soggetti coinvolti. Tra le possibili novità quella di associare il Daspo ad altre forme di recupero sociale per le persone col-pevoli. In generale, l'obiettivo è far sì che «chi non comprende le rego-le del gioco esca dallo stadio». Sono le parole del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, intervenuto ieri durante il question time alla Camera dei deputati.

Due le domande rivolte al mini-

stro, tra cui una relativa al razzismo negli stadi, successivo al caso Maignan (il portiere del Milan vittima di insulti razziali durante Udinese-Milan del 23 gennaio). Per prima cosa, Abodi ha illustrato i numeri dell'Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive: «nel 2023 ci sono stati 43 episodi di di-scriminazione razziale, 12 episodi di discriminazione antisemita e 28 episodi di discriminazione territoriale; nel 2024 ci sono stati 4 episodi di discriminazione razziale, 1 episodio di discriminazione antisemita e 3 episodi di discriminazione territoriale». Da qui parte la strategia impostata dal ministero, che coinvolge anche altri attori del go-«recentemente, seguendo gli ultimi incresciosi fatti, ho preso parte a una riunione organizzata dal ministro Piantedosi al ministero dell'interno, d'intesa con il sottoscritto, alla quale sono intervenuti anche i vertici del calcio italiano riuniti per un confronto sulle modalità attraverso le quali rendere ancora più efficace e tempestivo il contrasto al razzismo negli stadi». Per quanto riguarda le specifiche iniziative in materia, «è stato costituito un gruppo di lavoro che si sta focalizzando sulla struttura del Daspo, valutandone anche la traccia-bilità nei documenti personali dei soggetti coinvolti», ha spiegato Abodi. «Cercheremo, poi, di inter-venire per associare il Daspo ad altre forme di recupero sociale delle persone che incorrono in certi errori non più tollerabili. Inoltre, cercheremo di trovare altri strumenti di promozione e valorizzazione del ritiro del gradimento allo stadio di certi soggetti da parte dei club». Ma questo «è un compito anche e soprattutto delle società, delle leghe e della Federazione»

Michele Damiani

La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del tribunale di Firenze

Occupazioni senza eccezioni

C'è punibilità anche se l'immobile è abbandonato da anni

DI FRANCESCO CERISANO

ccupazioni abusive senza eccezioni. Anche quando l'immobile è stato lasciato per anni in condizioni di abbandono dal proprietario. Lo ha deciso la Corte costituzionale che con la sentenza n.28/2024, depositata ieri in cancelleria e redatta dal giudice Stefano Petitti, non ha aderito alla tesi del tribunale di Firenze che puntava a escludere la punibilità ai sensi del reato di invasione di edifici (art.633 codice penale) nel caso in venga occupato a scopo abitativo un immobile in stato da abbandono da più anni. Il tribunale chiamato a giudicare quattro imputati citati in giudizio per rispondere del reato di invasione di edifici, aveva sollevato que-stione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte sulla base dell'assunto che, pur non ricorrendo nel caso di specie uno stato di necessità ex articolo 54 codice penale, "non sarebbe ragionevole" che la condotta tipica del reato di cui sopra "abbracci situazioni di fatto in cui l'immobile sia stato per lungo tempo abbandonato e sia stato successivamente occupato a fini

che ne assicurerebbe, piuttosto, un adeguato sfruttamento economico. Per questo, secondo il tribunale, "in vista del soddisfacimento del diritto all'abitazione, da garantire in un sistema ispirato alla solidarietà economica e sociale e al pieno sviluppo della persona, l'espandersi della funzione sociale della proprietà determinerebbe una limitazione della rilevanza penale della condotta di occupazione". La Corte non è stata dello stesso avviso e ha giudicato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale e basate su argomentazioni che, "seppur evocative del-la esigenza di tutelare il fondamentale diritto all'abitazione, non possono essere condivise" La Consulta ha chiarito che "scopo della incriminazione ai sensi dell'art. 633 cod. pen. è la tutela del diritto di godere paci-ficamente o di disporre dell'immobile, spettante al proprieta-rio, al possessore o al detentore qualificato". Per questo "oggetto dell'azione delittuosa non possono che essere terreni o edifici altrui, senza alcuna distinzione, e quindi anche terreni incolti, o non produttivi, nonché edifici disabitati o abbandonati". Ne consegue che la disposizione censurata, nella parte in cui si applica anche all'invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni, va considerata "non irragionevole e non lesiva dell'art. 42 Cost., non discendendo dallo stato di abbandono un automatico effetto estintivo dello ius excludendi alios riservato al titolare della situazione di attribuzione del bene, né, pertanto, della pretesa punitiva rivolta alla tutela di quel diritto". L'incriminazione della condotta di invasione di edifici in stato di abbandono non appare neppure in contrasto con la «funzione sociale» del diritto di proprietà, "in quanto il dovere del proprietario di partecipare alla soddisfazione di interessi generali e all'adempi-mento dei doveri di solidarietà economica e sociale non significa che la proprietà, anche se in stato di abbandono, debba soffrire menomazioni".



LA EX DA NOVARA A CAGLIARI, FIGLIA AFFIDATA AL PADRE

Il padre incassa l'affido esclusivo della figlia quando la ex si trasferisce lontano: in questo caso da Novara a Cagliari. La Cassazione civile, I sez., con l'ordinanza 5136 del 27/2/2024, ha respinto il ricorso di una donna che si era vista privare dell'affido della figlia piccola, una volta trasferitasi presso la sua famiglia d'origine in Sardegna. La Corte d'Appello ha espresso un motivato giudizio in ordine alle statuizioni ritenute più consone a realizzare l'interesse della bambina e confermando il regime di frequentazione tra madre e figlia dettato dal Tribunale: oggettivamente stabiliva una tempistica idonea a garantire il mantenimento della relazione con la madre, nei limiti di quanto consentito dall'eventuale residenza di quest'ultima in Sardegna, dando altresì atto che il padre risultava avere sempre rispettato il principio di bigenito-rialità, favorendo e consentendo lo svolgimento degli incontri tra la bambina e la madre. La Corte di merito ha, infine, precisato, con decisione condivisa e fatta propria dagli Ermellini, che "l'affido condiviso inizialmente prospettato dalla psicologa non è in concreto attuabile in quanto esigerebbe che la signora risiedesse ad Oleggio o nelle vicinanze in modo da poter esse re maggiormente partecipativa rispetto alla vita della figlia e alle decisioni da assumere nell'interesse della minore". Fra l'altro, la don-na, nel richiamare le norme asseritamente violate, nel denunciare la violazione del principio di bigenitorialità e l'asserita omessa adeguata valutazione di talune circostanze, da lei interpretate diversamente dalla Corte d'appello, in buona sostanza prospetta impropriamente una difforme ricostruzione fattuale

Debora Alberici

Sequestro di smartphone deciso dal gip e non dal pm

A decidere per il sequestro dello smartphone sarà il giudice per le indagini preliminari e non più il pubblico ministero. Altrettanto vale per l'acquisizione dei contenuti dei device, dai quali saranno esclusi comunicazioni e messaggi ritenuti non rilevanti penalmente dal gip: è l'emendamento che riscrive il disegno di legge sui vincoli imposti agli strumenti elettronici proposto al Senato dal relatore del provvedimento, Sergio Rastrelli (FdI), di concerto con il Governo e col primo firmatario Pierantonio Zanettin (FI). Ieri in commissione Giustizia al Senato è iniziato il voto, prima sui subemendamenti e poi sul provvedimento, che potrebbe arrivare in aula prima di aprile. Il ddl punta a rispondere alle sollecitazioni della Consulta, in ultimo con la sentenza 170/2023 sul caso Renzi.

Anche le chat, le mail e i messaggi contenuti nei device dispositivi passano al vaglio del giudice, il quale dovrà applicare la stessa disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni ex articoli 266 e 267 Cpp, stabilendone i limiti di ammissibilità. Vanno dunque selezionate soltanto le conversazioni rilevanti sul piano penale, mentre le altre finiscono in un archivio segreto della Procura. E quando i dati, le informazioni e i programmi contenuti nella copia forense dello smartphone o del tablet non sono necessari per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione, per tutelare la loro riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro.

Provvedimenti d'urgenza

In casi di urgenza a sequestrare è il pm con decreto motivato. Prima di lui possono procedere gli ufficiali di polizia giudizia-ria, che entro quarantotto ore trasmettono il verbale al pubblicoministero; il quale chiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto motivato entro quarantotto ore dal sequestro, se la misura è stata disposta dallo stesso magistrato inquirente, o dalla ricezione del verbale, quando il provvedimento risulta eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

Procedimento adeguato

Sentito in audizione, il presidente emerito della Cassazione Giovanni Canzio raccomanda una formulazione meno generica e una «procedimentalizzazione adeguata» in tema di dupli-cazione dei dati in deroga quando si procede per gravi reati, ad esempio di mafia. Il Pd lancia l'allarme sull'impatto della norma sulle indagini più delicate. Per il M5S va risolto il problema dell'anticipazione della discovery che compromette la segretezza. I penalisti, pure sentiti in commissione, esprimono apprezzamento per la «volontà condivisa di estendere le garanzie difensive al sequestro probatorio».

Dario Ferrara



_© Riproduzione riservata —